



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 9 settembre 2025

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di LIVORNO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 86/2025 - Richiesta chiarimenti su obbligo stipula polizza professionale per iscritto che non esercita la professione

Con il quesito formulato si domanda se l'obbligo di possedere la polizza assicurativa per RC professionale sussista anche per i professionisti che risultano iscritti all'albo ma che non esercitano la professione. In particolare, si chiede quale sia la modalità con la quale gli iscritti devono comunicare all'Ordine di appartenenza il mancato esercizio della professione e quali sono i requisiti per poter rientrare in tale casistica.

Si domanda infine se un iscritto nell'albo che non esercita la professione può non essere in possesso di partita IVA ma al contempo essere iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza e non possedere la polizza assicurativa per RC professionale

In merito, si osserva quanto segue.

L'obbligo per gli iscritti di dotarsi di apposita copertura assicurativa per i rischi professionali è stato introdotto dall'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 in esecuzione delle previsioni di cui all'art. 3, co. 5 lett. e) del DL 138/2011 (informativa CNDCEC n. 28/2017).

Dal tenore letterale della norma si evince che l'obbligo assicurativo è strettamente legato all'esercizio della professione, in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e non dalla sola iscrizione nell'albo professionale. Nella relazione ministeriale di accompagnamento al d.P.R. chiarisce che l'obbligo assicurativo sussiste solo qualora il professionista assuma incarichi direttamente dalla clientela e che il cliente deve essere inteso come destinatario finale del servizio professionale¹. Come può osservarsi, dunque, l'obbligo assicurativo è correlato all'esistenza

¹In particolare, nella relazione viene precisato che "il rischio da coprire con l'assicurazione obbligatoria prevista dalla norma primaria di delegificazione è quello relativo ai danni derivanti al "cliente", con ciò facendo riferimento alla instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette. Ne deriva la necessità di non introdurre alcuna eccezione all'obbligo assicurativo previsto dalla norma primaria, lasciando all'interprete di valutare quando vi sia o no un rapporto di clientela, tale da imporre l'obbligo di assicurazione. Più in generale, la specificazione dell'oggetto dell'assicurazione, riferito alla copertura per i danni derivanti al cliente, consente di escludere, con riferimento alle diverse modalità di configurazione del rapporto

di un'attività professionale, tramite la quale, anche occasionalmente, il professionista svolge una prestazione nei confronti di un cliente.

Ciò chiarito, si ritiene che il mancato esercizio della professione possa essere accertato dall'Ordine, nell'ambito dell'esercizio del proprio potere di vigilanza sull'osservanza della legge professionale e delle altre disposizioni che disciplinano la professione (art. 12, co. 1, lett. b, D. Lgs. 139/2005) chiedendo all'iscritto di rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47, del d.P.R. 28 dicembre 445, n. 2000), nella quale sotto la propria personale responsabilità, dichiarare:

- di **non esercitare** né in forma individuale, né associata, né in qualsiasi altra forma **alcuna delle attività o funzioni indicate nell'Ordinamento professionale (decreto legislativo n. 139/2005) anche nel caso in cui per l'esercizio delle stesse sia richiesta l'iscrizione in specifici elenchi o registri;**
- di **non esercitare le suddette attività neppure in modo saltuario od occasionale;**
- di non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazioni ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- di non essere iscritto alla Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- di essere consapevole che qualsiasi attività professionale resa nei confronti di terzi costituisce esercizio della professione e comporta l'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale di cui all'art. 5, d.P.R. n. 137/2012.

Si ricorda che il professionista iscritto nell'albo non può iscriversi all'ente di previdenza senza avere una partita IVA poiché l'esercizio abituale dell'attività professionale, in presenza del quale scatta l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza, richiede necessariamente l'apertura di partita IVA².

Con i migliori saluti.

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio

professionista-cliente, che l'obbligo in questione possa riguardare il professionista che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente'.

² In merito, si rinvia ai siti della Cassa Dottori Commercialisti <https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/come-iscriversi/iscrizione-esonero-incompatibilit%C3%A0-esercizioprofessionale.html> e Cassa Ragionieri commercialisti <https://www.cassaragionieri.it/iscrizioni>